

REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 Principi generali

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza di sé e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)
5. Parte integrante del presente Regolamento è lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche apportate con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), che è richiamato agli artt. 19 e 20 dello Statuto dell'Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Mori.
6. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Istituzione in materia di diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il relativo procedimento.

Art. 2 Destinatari

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le studentesse e agli studenti dell'Istituto Comprensivo Mori, in rapporto alla loro età e al conseguente livello di comprensione ed interiorizzazione delle regole.
2. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, si porrà particolare attenzione al carattere educativo e alla gradualità delle sanzioni, in modo da accompagnare negli alunni e nelle alunne lo sviluppo del rispetto delle regole della convivenza scolastica.

Art. 3 Diritti fondamentali degli studenti

1. L'art. 20 dello Statuto dell'Istituzione individua i diritti garantiti alle studentesse e agli studenti, in particolare il diritto:
 - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni, nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
 - c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
 - d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - e) ad una valutazione rispettosa dei ritmi di apprendimento, chiara e motivata che lo aiuti ad acquisire

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo.

Gli alunni hanno diritto alla riservatezza (privacy) sui dati personali, sulle informazioni riguardanti la sua personalità e quella dei membri della propria famiglia.

Gli alunni hanno diritto ad usufruire di ambienti adeguati, salubri, puliti, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 4

Doveri fondamentali degli studenti

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Istituzione, le studentesse e gli studenti dell'Istituto Comprensivo Mori sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento e ad uniformare il loro comportamento ai principi in esso stabiliti.

In particolare il presente Regolamento individua, tra i doveri fondamentali, il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte all'Istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone presenti nell'Istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal Regolamento interno e a osservare eventuali disposizioni integrative, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute (vedi quelle antiCoViD), in tutte le situazioni, ivi comprese le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione;
- g) a presentarsi fornite/i dei libri, dei quaderni e dei materiali necessari per le attività programmate;
- h) a collaborare con tutto il personale dell'Istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 5

Norme generali di comportamento individuale

1. In un ambiente educativo qual è la scuola i rapporti sono caratterizzati da rispetto, disponibilità al dialogo, collaborazione. Pertanto ogni studente deve:

- effettuare i necessari spostamenti con ordine e senza arrecare disturbo agli altri;
- evitare comportamenti e azioni che possano arrecare danno a se stesso e agli altri;
- rispettare i beni d'uso comune, in particolare l'edificio, gli arredi, i libri, le attrezzature ed i sussidi didattici, risarcendo eventuali danni provocati;
- mantenere puliti le aule, il cortile, i servizi igienici e gli altri spazi scolastici, avendo cura di gettare eventuali rifiuti negli appositi contenitori praticando la raccolta differenziata;
- tenere un abbigliamento, un linguaggio e un comportamento sempre consoni ad un ambiente educativo e rispettosi nei riguardi del Dirigente, dei docenti, del personale non docente e dei compagni;
- evitare di portare a scuola oggetti o stampati estranei alle attività concordate;
- evitare azioni e giochi pericolosi;
- tenere con la massima cura i libri di testo, soprattutto quelli concessi in comodato gratuito, evitando scritte, disegni e l'uso di evidenziatori o pennarelli.

2. È inoltre vietato l'uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo digitale che non serva per l'attività didattica all'interno degli spazi scolastici (aule, corridoi e cortile). Tale divieto può essere derogato durante i viaggi di istruzione, dietro permesso del docente accompagnatore. Eventuali telefonate personali alle famiglie possono essere effettuate dal telefono della scuola, solo per comprovate necessità.

Art. 6

Norme particolari per l'accesso alla mensa, alla palestra e alle aule speciali

1. La mensa, la palestra e le aule speciali sono ambienti il cui uso richiede un'attenzione particolare. Pertanto, per accedervi, oltre alle norme generali, si devono rispettare anche le seguenti regole:

a) Mensa

Il momento della mensa è considerato attività educativa, pertanto richiede comportamenti corretti e consoni, il rispetto delle strutture, dei docenti, del personale addetto e del cibo stesso.

- Gli studenti raggiungono la sala da pranzo con la classe o con il gruppo costituito, in modo ordinato, rispettando l'orario stabilito, e si dispongono nei vari tavoli in accordo con l'insegnante di sorveglianza.
- Per una convivenza più serena è importante che in sala da pranzo il tono della voce sia moderato.
- Per una corretta educazione alimentare è importante che i piatti proposti siano consumati regolarmente.
- Gli studenti sono serviti ai tavoli; eventuali porzioni aggiuntive si possono chiedere all'inserviente o ai docenti.
- Gli studenti non possono consumare cibi di provenienza esterna alla mensa.
- In mensa non è consentito portare giochi, libri e quant'altro possa causare distrazione dal pasto.
- Il tempo di interscuola si trascorre sotto la sorveglianza del docente/educatore responsabile negli spazi esterni di ciascuna scuola o, in caso di maltempo, all'interno dell'edificio scolastico.
- Gli alunni che consumano a casa il pranzo dovranno rientrare nei cinque minuti che precedono l'inizio della prima ora di lezione pomeridiana.

b) Palestra

- Ogni studente deve essere fornito di abbigliamento adeguato per le attività da svolgere in palestra.
- L'accesso alla palestra è consentito solo agli studenti provvisti di scarpe adatte e adibite espressamente a tale uso.
- Le attrezzature e i materiali in dotazione devono essere usati con cura e in maniera idonea, nel rispetto dei protocolli vigenti.

c) Aule speciali

- Gli studenti possono accedere alle aule speciali solo se accompagnati da un docente.
- Le attrezzature devono essere usate con la massima cura e non devono essere manomesse.
- I materiali di consumo devono essere usati senza sprechi.

Per l'utilizzo della strumentazione tecnologica si fa riferimento all'apposito Regolamento.

Si ricorda che:

- Nei computer si possono usare solamente i software forniti dalla scuola o selezionati dai docenti.
- L'accesso a Internet deve essere autorizzato e seguito dai docenti nell'ambito di un uso didattico.
- Guasti e malfunzionamenti delle attrezzature o mancanza di materiali di consumo vanno segnalati tempestivamente agli insegnanti.

Art. 7

Comportamento sui mezzi di trasporto

1. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento educato e responsabile anche sui mezzi di trasporto. Non sono tollerati atti di prepotenza nei confronti di altri alunni. Comportamenti scorretti, pericolosi o violenti segnalati dagli operatori dei mezzi di trasporto saranno comunicati alla famiglia e agli insegnanti di classe e, se necessario, sanzionati in base a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; essi tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti.

4. Comportamento e profitto sono ambiti separati e pertanto i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

5. I provvedimenti disciplinari possono essere inflitti anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a persone, situazioni e fatti legati all'ambiente scolastico e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nello stesso.

6. Prima di assumere provvedimenti disciplinari va sempre data allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni.

7. Le sanzioni sono sempre temporanee, graduali, proporzionali al numero e alla gravità delle infrazioni disciplinari e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. In riferimento alla situazione personale dello studente sono tenute in considerazione eventuali condizioni attenuanti (disagio,

assenza di precedenti) e aggravanti (recidività, pericolosità sociale, rilevanza penale).

8. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti educativi commisurati.

9. I provvedimenti disciplinari devono essere irrogati in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

10. Le sanzioni possono essere irrogate dal singolo insegnante, dal Dirigente, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio dell'Istituzione. Per le sanzioni irrogate da un organo collegiale (Consiglio di Classe o Consiglio dell'Istituzione), la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto in base a quanto previsto dall'art. 37 del T.U. n. 297/94; i membri in palese conflitto di interesse non partecipano alla seduta in questione; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

12. In conformità all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, sono adottate dal Consiglio di Classe e comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'Istituzione.

13. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio dell'Istituzione, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 21 novembre 2007, n. 235.

14. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

15. Deve sempre essere offerta allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (art. 4 del D.P.R. 14 giugno 1998, n. 248, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 21 novembre 2007, n. 235) su condivisione del Consiglio di Classe.

16. Le sanzioni irrogate sono comunicate alla famiglia in forma scritta.

17. I provvedimenti disciplinari possono essere impugnati presentando ricorso all'Organo di garanzia.

Art. 9

Mancanze disciplinari

1. Con riferimento a quanto ribadito dall'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ai doveri fondamentali degli studenti elencati all'art. 4 del presente Regolamento e alle norme generali e particolari di comportamento enunciate agli artt. 5, 6 e 7 dello stesso, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alla situazione specifica dell'Istituto, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti differenziati per tipologie:

a) Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati, a scuola o a casa. Reiterata mancanza del materiale occorrente per le attività didattiche. Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo.

b) Ritardi ed assenze ingiustificate. Discontinuità nella frequenza non adeguatamente motivata o giustificata.

c) Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture e dei materiali e del patrimonio della scuola in genere. Danneggiamento di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed al personale della scuola in genere. Inquinamento degli ambienti scolastici (violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute, al rispetto dell'igiene).

d) Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere. Violenze psicologiche verso gli altri. Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione. Reati o compromissione dell'incolumità delle persone. Divulgazione di immagini e audio raccolti all'interno dell'ambiente scolastico, in violazione della normativa sulla privacy.

Art. 10

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Rilevata l'infrazione disciplinare, contestata la stessa mediante un colloquio con la studentessa o lo studente e/o una relazione scritta, richiesta dal Dirigente o da un suo rappresentante, per chiarire il fatto e individuare le responsabilità, l'organo competente irroga le seguenti sanzioni, così graduate:

- richiamo verbale da parte del docente che constata la mancanza disciplinare;
- comunicazione scritta sul libretto personale dello studente;
- nota sul registro di classe con comunicazione sul libretto personale;
- comunicazione da parte del docente sul registro elettronico famiglia/studente;
- comunicazione telefonica ai genitori;
- richiamo verbale da parte del Dirigente o di uno dei collaboratori, dietro segnalazione degli insegnanti di classe;
- richiamo scritto da parte del Dirigente o di uno dei collaboratori, dietro segnalazione degli insegnanti di classe;
- lettera alla famiglia da parte del Dirigente o del coordinatore di classe, sentito il Consiglio di Classe;
- convocazione e colloquio con i genitori o con un responsabile del minore;
- risarcimento se è stato arrecato un danno materiale a persone o cose;
- temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi di eccezionale gravità, a seguito di convocazione straordinaria del Consiglio di Classe. In quest'ultimo caso la sanzione diventa definitiva solo dopo il periodo previsto per la presentazione dell'eventuale ricorso e la conseguente decisione dell'Organo di garanzia.

Art. 11
Mancanze e relative sanzioni

- Le mancanze e le relative sanzioni risultano così definite:

NORMA MANCANZA SANZIONE		
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio	Scarsa puntualità, assenze ingiustificate, ritardi ripetuti, scarso impegno personale	richiamo verbale da parte del docente; richiamo ufficiale scritto da parte del docente; richiamo verbale da parte del Dirigente; richiamo ufficiale scritto da parte del Dirigente; comunicazione telefonica ai genitori; lettera alla famiglia da parte del Dirigente o del coordinatore di classe; convocazione e colloquio con i genitori o con un responsabile del minore.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.	Ogni mancanza di rispetto formale, di offesa o danno alle persone	richiamo verbale da parte del docente; richiamo ufficiale scritto da parte del docente; richiamo verbale da parte del Dirigente; richiamo ufficiale scritto da parte del Dirigente; comunicazione telefonica ai genitori; lettera alla famiglia da parte del Dirigente o del coordinatore di classe; convocazione e colloquio con i genitori o con un responsabile del minore; allontanamento dalla comunità scolastica in casi di particolare gravità o recidiva. In tutti i casi ove si registri un danno materiale nei riguardi di terzi verrà previsto il risarcimento del medesimo da parte dei responsabili.
---	---	---

3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della scuola	Comportamento che leda i principi democratici a cui la scuola ispira la sua attività formativa	richiamo verbale da parte del docente; richiamo ufficiale scritto da parte del docente; richiamo verbale da parte del Dirigente; richiamo ufficiale scritto da parte del Dirigente; comunicazione telefonica ai genitori; lettera alla famiglia da parte del Dirigente o del coordinatore di classe; convocazione e colloquio con i genitori o con un responsabile del minore; allontanamento dalla comunità scolastica in casi di particolare gravità o recidiva.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal Regolamento interno e le eventuali disposizioni integrative (ad es. in materia di sicurezza antiCoViD)	Comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza propria ed altrui	richiamo verbale da parte del docente; richiamo ufficiale scritto da parte del docente; richiamo verbale da parte del Dirigente; richiamo ufficiale scritto da parte del Dirigente; comunicazione telefonica ai genitori; lettera alla famiglia da parte del Dirigente o del coordinatore di classe; convocazione e colloquio con i genitori o con un responsabile del minore; allontanamento dalla comunità scolastica in casi di particolare gravità o recidiva.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare in modo corretto strutture, attrezzature, sussidi didattici ed a non arrecare danni al patrimonio della scuola.	Danni all'edificio, all'arredo, a libri, ad attrezzature ed in genere al patrimonio della scuola	richiamo verbale da parte del docente; richiamo ufficiale scritto da parte del docente; richiamo verbale da parte del Dirigente; richiamo ufficiale scritto da parte del Dirigente; comunicazione telefonica ai genitori; lettera alla famiglia da parte del Dirigente o del coordinatore di classe; convocazione e colloquio con i genitori o con un responsabile del minore; allontanamento dalla comunità scolastica in casi di particolare gravità o recidiva. In tutti i casi ove sia necessario verrà previsto il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della scuola da parte dei responsabili.

Art. 12

Impugnazione delle sanzioni disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari di maggiore gravità (allontanamento dalla comunità scolastica), entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, in particolare dei responsabili dello studente, è ammesso ricorso scritto ad un Organo di garanzia, interno alla scuola, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 13

Organo di garanzia

1. È istituito presso l'Istituto l'Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente scolastico o un suo delegato, composto da due docenti designati ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti e da due genitori indicati annualmente dalla Consulta dei genitori.
2. L'Organo di garanzia, di cui al comma 1 decide, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento, su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
3. L'Organo di garanzia si riunisce, ogniqualvolta ne ricorrano le condizioni, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, dietro convocazione del Dirigente scolastico che provvede a designare il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire, per iscritto, ai componenti dell'Organo almeno

cinque giorni prima della seduta.

4. Il Dirigente scolastico, che presiede l'Organo di garanzia, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire motivata giustificazione dell'assenza al Dirigente scolastico, che presiede l'Organo di garanzia, prima della seduta, possibilmente per iscritto. È in ogni caso necessaria la presenza di almeno un docente e un genitore.

6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. I membri in conflitto di interesse non partecipano alla seduta. Non è prevista l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. L'esito del ricorso ha valenza decisionale rispetto alla sanzione in questione e va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene illustrato alle studentesse e agli studenti nella scuola secondaria di primo grado dai coordinatori di classe e nella scuola primaria dagli insegnanti di classe.

2. Il Regolamento viene esposto all'albo dei singoli plessi e pubblicato sul sito web della scuola.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Istituzione con delibera n. 7 della seduta del 6 maggio 2021, dopo aver acquisito il parere della Consulta dei genitori nella seduta del 2 marzo 2021 e del Collegio dei Docenti nella seduta del 27 aprile 2021.